

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 139/08/2011**

### **Fatto e Diritto**

Con ricorso depositato l'11 marzo 2010, Sa.Ca., nella sua veste di titolare di una impresa individuale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar), impugna l'avviso d'accertamento n. Omissis, notificato in data 23 settembre 2009, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo 1, oggi Direzione Provinciale di Bergamo, con il quale si accertavano, per l'anno d'imposta 2006, maggiori ricavi, rispetto a quelli dichiarati, per € 68.905,68, con conseguente reddito d'impresa accertato in € 59.603,68 in luogo della perdita dichiarata di € 9.302,00.

L'accertamento era motivato dalla non congruità con gli studi di settore dell'attività di gestione svolta, dalla rilevata antieconomicità della gestione e dall'applicazione, da parte della ricorrente, di una percentuale di ricarico sul costo del venduto inferiore sia alla percentuale media dichiarata dai soggetti che svolgono la stessa attività nel medesimo ambito territoriale, sia dalla percentuale media rilevata in base ai dati ed elementi dichiarati ai fini degli studi di settore.

In particolare, l'Ufficio accertava un ricarico medio sul costo del venduto del 176,25%. La ricorrente contesta la legittimità dell'accertamento per essere fondato unicamente sull'applicazione di una percentuale di ricarico al costo del venduto semplicemente confrontata con analoghi soggetti che svolgono la stessa attività, quando il ricarico medio da considerarsi concretamente è del 20%, giacché l'attività, iniziata il 27 giugno 2003, è stata fortemente penalizzata dalla chiusura della prospiciente strada per lavori stradali e dalla ricerca di un soggetto a cui cederla, circostanza questa avvenuta il 4 agosto 2006. Si osserva, in primo luogo, che la motivazione dell'avviso d'accertamento impugnato si basa esclusivamente sullo scostamento dal ricarico medio derivante dagli studi di settore e sulla presunta antieconomicità della gestione.

Sulla effettivo svolgimento in perdita della gestione non pare sussistano dubbi, giacché la titolare, appena ha potuto, dopo solo tre anni, ha ceduto l'attività.

Osserva, poi, la Commissione che, successivamente alla notifica dell'avviso d'accertamento, è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, la nr. 26635 del 18 dicembre 2009, che, risolvendo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul valore probatorio degli studi di settore, ha statuito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - potendo così il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto quanto la controprova offerta dal contribuente.

Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, si rileva che il mero scostamento del ricarico dichiarato da quello medio desumibile dagli studi di settore non è un fatto storico certo sul quale può essere fondata una presunzione, essendo a sua volta un mero dato statistico, specialmente quando, come in questo caso, le annualità sono risultate, ad ogni modo, "congrue e coerenti".

Questa Commissione ritiene, quindi, ragionevole che la percentuale di ricarico medio sul costo del venduto da attribuire al caso in specie è del 60,25%, da cui consegue un reddito d'impresa di € 20.375,00 in luogo della perdita dichiarata.

Così orientata la decisione, le spese di giudizio si compensano fra le parti in ragione della reciproca parziale soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso. Attribuendo alla ricorrente una percentuale di ricarico medio sul costo del venduto del 60,25%. Compensa le spese.